

# LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

**Maria Rosaria Piccinni**

Dottore di Ricerca in Discipline canonistiche ed ecclesiasticistiche  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

**Resumen:** Nel maggio 2010 è entrato in vigore in Spagna un nuovo Regolamento sugli onori militari, che, tra le sue più rilevanti novità, contempla l'abolizione degli onori resi al Santissimo Sacramento da parte delle Forze Armate, e ribadisce il principio dell'assoluta facoltatività della partecipazione dei militari a parate e cerimonie di carattere religioso. Tale provvedimento si colloca in un quadro più ampio di riforme attualmente in atto nell'ordinamento spagnolo, motivate dall'esigenza di adeguare il corpus normativo al carattere plurale e multiculturale della compagine sociale attraverso una rigorosa interpretazione e applicazione dei principi di laicità e di aconfessionalità dello Stato, con la conseguente eliminazione di qualsiasi retaggio di matrice confessionista. Nel diritto militare spagnolo ci sono moltissime disposizioni che denotano una presenza rilevante del cattolicesimo nell'ambito pubblico: un chiaro esempio sono i provvedimenti che prevedono la partecipazione di autorità militari a cerimonie religiose o la presenza di ritualità e simbologie religiose all'interno di celebrazioni e solennità militari. Tali norme vanno contestualizzate alla luce della valenza storico-culturale che il cattolicesimo ha rivestito per secoli nel processo di costruzione dell'identità spagnola. Oggetto del seguente lavoro è dunque la disamina di queste disposizioni alla luce dell'assetto costituzionale in materia di rapporti Stato-Chiesa, a cui fanno seguito degli spunti di riflessione sui profili di problematicità ad esse connessi nel corretto bilanciamento tra il principio di laicità, il diritto di libertà religiosa individuale e la valenza storico-culturale dell'elemento religioso nella società spagnola.

**Abstract:** In May 2010 have been approved in Spain new rules about military honours, which among its most significant innovations, provide for the abolition of the honours rendered to the Blessed Sacrament by the Armed Forces, and fix the principle of absolute optionality of military participation to religious ceremonies. This measure is part of a larger *corpus* of current reforms in Spanish legal system, motivated by the need to adapt the set of rules to plural and multicultural character of social structure through a rigorous interpretation and application of secularism and non-denominational State principles. In Spanish right there are plenty of military law provisions which reveal a significant presence of Catholicism in public life: a clear example is the legislation providing for the participation of military authorities in religious ceremonies or the presence

of religious symbols, rituals and celebrations in military solemnities. Those rules should be contextualized in historical and cultural significance that Catholicism has played for centuries in the process of identity construction in Spain. The aim of this work is therefore to examine those provisions in the light of constitutional church-state relations. Besides, have been made considerations about problems related to the application of these norms in the correct way, balancing between principle of secularism, right of individual religious freedom and cultural and historical significance of religious element in Spanish society.

**Palabras clave:** onori militari, tradizione religiosa, cerimoniale, celebrazioni pubbliche, laicità, libertà di coscienza, simboli di identità religiosa.

**Keywords:** military honours, religious tradition, ceremonial, public celebrations, secularism, freedom of conscience, symbols of religious identity.

**Sommario:** 1. Il valore della tradizione e della simbologia religiosa nella normativa in materia di celebrazioni pubbliche castrensi. – 2. La giurisprudenza del Tribunale Costituzionale spagnolo sull'obbligatorietà della partecipazione militare ad atti di culto. – 3. La commistione di elementi civili e religiosi nella ritualità militare e la compatibilità con il principio di laicità dello Stato. – 4. Il nuovo Regolamento sugli onori militari e l'abolizione degli onori al Santissimo Sacramento. – 5. Considerazioni conclusive.

## **1. IL VALORE DELLA TRADIZIONE E DELLA SIMBOLOGIA RELIGIOSA NELLA NORMATIVA SULLE CELEBRAZIONI PUBBLICHE CASTRENSI**

Il fattore religioso ha svolto per secoli un ruolo determinante nell'evoluzione dei processi sociali e politici della società spagnola<sup>1</sup> e, in particolar modo negli anni della dittatura franchista, è stata attuata un'importante operazione di costruzione

---

<sup>1</sup> Le cause storiche e le conseguenze sociologiche della politica confessionista non possono essere oggetto del presente lavoro. Per un'analisi più approfondita cfr. LLAMAZARES FERNÁNDEZ D., *Libertad religiosa y de culto*, in *XII Jornadas de Estudio sobre los Derechos fundamentales y las libertades públicas*, Vol. I, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Ministerio de Justicia, Madrid, 1992, pp. 343-344; LOPEZ ALARCON M., "La superación de la cuestión religiosa como tema clave de la transición. Su expresión jurídica" in *Anales de Derecho*, n. 23/2005, pp. 303-314. L'autore definisce "questione religiosa" l'alleanza trono-altare caratteristica della storia spagnola e della sua identità e ne analizza l'influenza nei processi socio-politici di strutturazione della nazione.

LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

dell'identità che ha coinvolto tutti gli elementi dell'immaginario collettivo: educazione, mezzi di comunicazione, cultura e politica<sup>2</sup>. L'identità spagnola si è andata costruendo in primo luogo sulla comune appartenenza religiosa, tanto che nella politica del regime il cattolicesimo era religione di Stato e l'unione tra Stato e Chiesa Cattolica totale. Si determinò pertanto un'identificazione dei valori civili e della morale con l'etica cattolica, che divenne parte integrante della società<sup>3</sup>.

Lo stretto legame tra regime franchista e religione cattolica fece sì che anche le feste religiose fossero ideologicamente strumentalizzate nel processo di esaltazione del sentimento nazionale spagnolo: così le cerimonie politiche erano accompagnate da funzioni religiose, benedizioni e rintocchi di campane, e anche le feste religiose divennero intrise di elementi patriottici, come l'esposizione della bandiera, l'esecuzione dell'inno nazionale, e la presenza di autorità militari e politiche<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> GERARD T., WILCOX C., *Religión y Política: una perspectiva comparada*, Ediciones Akal, Madrid, 2006.

<sup>3</sup> Sulla scia del Concilio Vaticano II, che costituì un impulso rinnovatore nella politica della Chiesa Cattolica, in particolar modo con riguardo all'apertura nei confronti delle altre confessioni e al riconoscimento del diritto di libertà religiosa, durante il regime franchista fu promulgata la legge n. 44/1967, in cui veniva garantito l'esercizio della libertà religiosa agli appartenenti a religioni diverse dalla Cattolica, anche se in ambito esclusivamente privato, mentre la religione cattolica continuava ad avere rilievo pubblico. Sui rapporti dello Stato con le confessioni religiose durante il franchismo cfr. TUSELL I., *Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957*, Alianza, Madrid, 1984; CALLAHAN W. J., *La Iglesia católica en España (1875-2002)*, Crítica, Barcellona, 2003; CUENCA TORIBIO J. M., *Relaciones Iglesia-Estado en la España Contemporánea (1833-1985)*, Rialp, Madrid, 1985; PAYNE S. G., *El catolicismo español*, Editorial Planeta, Barcellona, 1984; RUIZ ALEMAN J., *Las relaciones Iglesia-Estado en los orígenes de la España contemporánea*, consultabile in Internet all'indirizzo <http://revistas.um.es/analeshc/article/viewFile/105551/100451>. Più veloce nella lettura ed altrettanto interessante CASANOVA J., "España: de la Iglesia estatal a la separación de Iglesia y Estado", in *Historia Social*, n. 35, 1999, pp. 135-152.

<sup>4</sup> Sulla rilevanza di feste e celebrazioni religiose durante il periodo franchista cfr. HERNÁNDEZ MARTI G. M., *La festa reinventada. Calendari, política e ideologia en la València franquista*. Valencia, Universitat, 2002, pág. 15;

Con l'avvento della democrazia e della Costituzione del 1978, lo Stato si è dichiarato non confessionista e privo di una religione di Stato<sup>5</sup>: il principio di laicità è stato sancito all'art. 16, III comma, della Costituzione, nel quale si afferma che “nessuna confessione religiosa avrà carattere statale”. Da ciò consegue la perfetta uguaglianza dei cittadini nell'esercizio del diritto di libertà religiosa, che, come affermato dal Tribunale Costituzionale nella sentenza n. 177/1996, che più avanti esamineremo nel suo contenuto, comporta il divieto di “*cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales*”.<sup>6</sup>

Tuttavia molte pratiche religiose cattoliche hanno continuato ad avere rilievo pubblico, come la celebrazione di festività religiose<sup>7</sup>, di esequie di Stato con rito cattolico, e la

---

ESCALERA REYES J., *El franquismo y la Fiesta. Régimen político, transformaciones sociales y sociabilidad festiva en la España de Franco*, in URÍA J., *La cultura popular en la España contemporánea*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003, pág. 255; BOX VARELA Z., *El calendario festivo franquista. Tensiones y equilibrios en la configuración inicial de la identidad nacional de un régimen*, in MORENO LUZÓN J., *Construir España: nacionalismo español y procesos de nacionalización*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, pp. 263-288.

<sup>5</sup> Sui rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica nel periodo precedente all'avvento della Costituzione del 1978 cfr. TOMÁS Y VALIENTE F., *Estado y Iglesia, 1808-1978. Constitución: escritos de introducción histórica (Prólogo de Bartolomé Clavero)*, Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 115-148; CUENCA TORIBIO J. M., *Relaciones Iglesia y Estado en la España del siglo XX*, in *Hispania: Revista española de historia*, n. 144/80, págs. 153-179. LABOA J. M., “La libertad religiosa en la historia constitucional española”, in *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, n. 30/ 1982, pp. 157-173.

<sup>6</sup> L'interpretazione dell'articolo 16 della Costituzione spagnola ha dato luogo a numerosi dibattiti in dottrina. Per ripercorrerne le linee essenziali cfr. SOUTO PAZ J. A., *La transición política en España y la cuestión religiosa*, in [www.olir.it](http://www.olir.it); AMOROS J.J., *La libertad religiosa en la constitución española de 1978*, Tecnos, Madrid, 1984; ALZAGA O., *La Constitución española de 1978 (comentario sistemático)*, Ediciones del Foro, Madrid, 1978, p. 47.

<sup>7</sup> Per un quadro organico sulla normativa in materia di riconoscimento agli effetti civili delle festività religiose ed alla problematiche connesse con l'organizzazione statale cfr. FERNANDEZ CORONADO A., voce *Festividad Religiosa*, in *Enciclopedia Jurídica Básica*, Civitas, Madrid, pp. 3102-3105; BONET

LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

partecipazione di autorità civili e militari a cerimonie religiose e di autorità ecclesiastiche ad atti civili.

Esaminando la legislazione militare spagnola, sono molti i riferimenti alla religione cattolica, ai suoi riti e ai suoi principi ispiratori: esemplificativo al riguardo è l'Orden n. 100 del 14 ottobre 1994 sulla regolazione degli atti religiosi nelle cerimonie solenni militari<sup>8</sup>. In questo provvedimento si distinguono due tipologie di atti: la prima è quella delle cerimonie militari in cui è incluso un atto religioso, e la seconda è quella delle cerimonie religiose che prevedono tradizionalmente la partecipazione castrense.

Appartenenti alla prima categoria sono: la benedizione della bandiera (art. 1)<sup>9</sup>, i passaggi di consegna e le acquisizioni di gradi militari (art. 2), in cui può essere incluso un intervento del cappellano e un'orazione di ringraziamento (art. 3)<sup>10</sup>, la resa di omaggi agli eroi della patria (art. 4), la celebrazione delle festività

---

NAVARRO J., "La celebración de festividades religiosas en los Acuerdos de cooperación de 1992", in *Revista Española de derecho canonico*, n. 52/1995, pp. 293-306. RAMIREZ NAVALON R. M., "Las festividades religiosas." in *Acuerdos del estado español con los judíos, musulmanes y protestantes*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1994, pp. 249-254.

<sup>8</sup> Pubblicato in BOMD n. 205, del 20 ottobre 1994, consultabile in Internet sul sito [www.olir.it](http://www.olir.it).

<sup>9</sup> "En el acto militar, el capellán (católico) se situará junto al Jefe de la Unidad y pronunciará una invocación con arreglo a la fórmula recogida en las Reales Ordenanzas de los Ejércitos" (art. 1, II comma). Le formalità relative al giuramento sulla bandiera da parte dei militari sono disciplinate dalla Legge n. 17 del 18 maggio 1999 sul Regime del Personale delle Forze Armate, in BOE n. 119/1999, pp. 18751-18797. Per maggiori approfondimenti cfr. PINTO CEBRIAN G., *Historia de los actos solemnes vinculados a la bandera de España*, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1999.

<sup>10</sup> Nel gennaio del 2010, un'istruzione del Capo di Stato Maggiore del Ministero della difesa ha modificato la normativa in materia di cerimonie militari prevedendo la soppressione della tradizionale Messa solenne che costituiva parte integrante della cerimonia castrense di acquisizione dei gradi. Nel provvedimento viene specificato che "en los actos de entrega de despachos a los oficiales y suboficiales del Ejército las misas, de haberlas, deberán realizarse en un lugar y horario distinto", separando dunque la cerimonia civile da quella religiosa, che continuerà a svolgersi, ma in un momento e in un luogo diverso.

patronali (art. 6)<sup>11</sup>, ed altre cerimonie militari significative (art. 7), le quali potranno essere precedute da atti religiosi secondo la tradizione, la partecipazione ai quali è esclusivamente volontaria.

Per quanto riguarda le feste patronali, è da osservare che tutti i corpi militari hanno il loro Santo protettore, riconosciuto da un provvedimento normativo statale: tra i più conosciuti, l'Immacolata Concezione è patrona dell' *Infanteria* (proclamata tale a mezzo di Reale Ordinanza del 12 novembre 1892)<sup>12</sup>, l'apostolo Santiago della *Caballería* (Reale Ordinanza del 20 luglio 1892), Santa Barbara dell' *Artillería*<sup>13</sup>, Santa Teresa de

---

<sup>11</sup> “En las Festividades de los Santos Patronos se celebrará la ceremonia religiosa que de conformidad con el Jefe de la Unidad, considere más adecuada el capellán. A esta ceremonia asistirán voluntariamente el personal de la Unidad e invitados que lo deseen. En el acto militar que se celebre con ocasión de dichas Festividades, se podrá incluir una intervención del capellán a fin de resaltar su significado.”

<sup>12</sup> Pubblicata nel n. 248 della *Gaceta de Madrid* del 1892, l'ordinanza proclamava ufficialmente Maria Immacolata patrona dell' *Infanteria*. Il testo dell'ordinanza è il seguente: “*Considerando conveniente para mantener vivo el sentimiento religioso en los diversos Cuerpos y dependencias del Arma de Infantería y estrechar los vínculos morales que unen a sus individuos lo propuesto a este Ministerio por el inspector general de la misma, en su comunicación de 27 de julio último, y teniendo en cuenta que ha sido aprobada la elección por el provicario general castrense, la reina regente del reino, en nombre de su augusto hijo del reino, en nombre de su augusto hijo el rey (que Dios guarde) se ha servido declarar Patrona del Arma de Infantería a Nuestra Señora la Purísima e Inmaculada Concepción, que ya lo fué del antiguo Colegio Militar y lo es de la actual Academia General y de gran número de Regimientos. De real orden; etc. Dios guarde a V. E. Muchos años.*”

Il patronato fu abolito dal regime Repubblicano, vigente dall'aprile 1931 al luglio del 1936, e ripristinato da un'ordinanza di Francisco Franco del 14 novembre 1938, (in *Boletín Oficial*, n. 139), nella quale venivano ristabilite tutte le disposizioni che riguardavano l'elezione dei Santi Patroni delle Forze Armate. Cfr. MORILLO M., “La Inmaculada Concepción de María y el Ejército Español”, in <http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=5877>.

<sup>13</sup> Il primo documento ufficiale in cui si rinviene traccia della devozione nei confronti della Santa e del suo legame con il corpo degli artiglieri è datato 1522. Per una disamina storica cfr. TAMARIT J., “4 de diciembre. Santa Bárbara. Patrona de la Artillería española”, in Rivista Telematica *Atenea. Seguridad y*

LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

*Jesús* patrona del *Cuerpo de Intendencia*<sup>14</sup>, *Nuestra Señora del Perpetuo Socorro* patrona della *Sanidad Militar* (Reale Ordinanza del 26 luglio del 1926), la *Virgen del Carmen* patrona della *Marina española* (Reale Ordinanza del 28 giugno 1901)<sup>15</sup>, *Nuestra Señora de Loreto* patrona dell'*Aviación* (Reale Ordinanza del 7 dicembre 1920)<sup>16</sup>, e la *Virgen del Pilar* patrona de la *Guardia Civil* (Reale Ordinanza dell'8 febbraio 1913)<sup>17</sup>. Tra l'altro la *Festa della Virgen del Pilar* si celebra 12 ottobre, e coincide con il giorno della scoperta dell'America, dichiarato ufficialmente *Fiesta Nacional de España*, con la Ley 18/1987<sup>18</sup>.

Tornando all' Ordinanza n. 100/1994, l'art. 5 è dedicato alle esequie, le quali possono svolgersi con la celebrazione della Santa Messa o altro atto di rito cattolico, oppure con atti di culto di una confessione diversa. Gli onori funebri (II comma), sono da considerarsi atti di servizio, e pertanto la partecipazione agli stessi dei rappresentanti dello Stato o delle forze Armate costituisce un obbligo.

La seconda categoria di atti presi in considerazione dal provvedimento è quella prevista all'art. 8, e cioè le celebrazioni

---

*defensa*, 4 dicembre 2009, ([http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias\\_1280\\_ESPÁG.asp](http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_1280_ESPÁG.asp)).

<sup>14</sup> Cfr. SANCHEZ E., *Santa Teresa de Jesús: patrona del cuerpo de intendencia militar*, Tipografía y Encuadernación de Senén Martín, Ávila, 1922.

<sup>15</sup> Il testo dell'ordinanza è reperibile in Internet sul sito della Marina Militare <http://www.armada.mde.es>. All'art. 1 si prevede che il 16 luglio "será festivo para todos los individuos que pertenezcan a la Marina militar, ondeará el pabellón en las dependencias establecidas en tierra, y en los buques que se encuentren en puertos nacionales, se mantendrá izado el engalanado de sol a sol".

<sup>16</sup> Approvata con decreto del Re Alfonso XIII, previa petizione del Provicario Generale Castrense. Cfr. MANZANO A., "10 de diciembre. Nuestra Señora de Loreto, Patrona del Ejército del Aire", in *Revista Telemática Atenea. Seguridad y defensa*, 10 dicembre 2009, [http://www.revistatenaea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias\\_1303\\_ESPÁG.asp](http://www.revistatenaea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_1303_ESPÁG.asp)

<sup>17</sup> In J. NUNEZ, *XC aniversario del Patronazgo de la Virgen del Pilar en la Guardia Civil (1913-2003)*, in *Revista de la Guardia Civil*, <http://www.guardiacivil.org/revista/index.jsp>, febbraio 2003.

<sup>18</sup> In BOE n. 241, 8 ottobre 1987.

di carattere religioso che prevedono la tradizionale partecipazione castrense: in tali circostanze le autorità militari potranno designare rappresentanze, scorte o picchetti d'onore, nel rispetto del diritto di libertà religiosa e dunque della volontarietà dell'assistenza a tali atti.

E' evidente che lo spirito confessionista è profondamente penetrato nella tradizione delle Forze Armate, forse più che in altri settori della società, e concetti sociologici e morali in tempi e modi diversi sono stati categorizzati giuridicamente. La legge n. 85/1978 del 28 dicembre<sup>19</sup>, sulle Forze Armate, ora abrogata dal recente Real Decreto 96/2009<sup>20</sup>, prevedeva per esempio all'art. 16, che "le Forze Armate di Spagna sono depositarie di una gloriosa tradizione militare (...)" e all'art. 17, non senza retorica, che "lo spirito che anima le istituzioni militari si rafforza attraverso i simboli trasmessi dalla storia, che rafforzano la volontà, esaltano il sentimento e invitano al sacrificio".

Attualmente l'art. 1 della Ley Organica sulla difesa nazionale n. 5/2005<sup>21</sup>, prevede che "*La política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España*", e l'art. 5 del Real Decreto n.96/2009 stabilisce che il militare "*deberá actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental*", mentre ai sensi dell'art. 23 il militare "*conservará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de*

<sup>19</sup> In BOE n. 11 del 12 gennaio 1979, pp. 753- 764.

<sup>20</sup> Real Decreto n. 96 del 6 febbraio 2009, in BOE n. 33/2009, pp. 13008-13028.

<sup>21</sup> In BOE n. 276 del 18 novembre 2005, pp. 37717- 37723.



LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

*su unidad, para perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar el espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares de sus componentes”.*

Le istituzioni militari, come si evince da queste norme programmatiche, sono depositarie di obblighi deontologici e morali che ricadono sui suoi membri con un maggiore grado di vincolatività rispetto al resto della popolazione: il patriottismo, la disciplina, la fermezza morale, l’obbedienza, l’onore, e soprattutto la fedeltà al patrimonio di storia e di valori che fanno parte della tradizione militare, legata alle origini della nazione, sono valori che, uniti al rispetto per la dignità dell’uomo e per i suoi diritti inviolabili, animano da sempre lo spirito delle istituzioni castrensi.

Si tratta di principi etici applicabili alla generalità dei cittadini, che possono trovare un orizzonte interpretativo in una concezione religiosa, ma che sono esigibili da tutti, credenti o meno. In questo contesto, le cerimonie solenni militari con contenuti religiosi si erigono a simboli di una determinata concezione di vita, che va interpretata alla luce del valore storico della tradizione religiosa cattolica nell’identità spagnola, ma che certamente va contestualizzata alla luce del principio costituzionale di libertà religiosa e di laicità dello Stato, che è a fondamento delle moderne società democratiche a vocazione multiculturale.

In ogni società libera e aperta vi è un patrimonio comune culturale ed etico condiviso e rispettato, che è frutto dei percorsi storici e che si arricchisce nei secoli<sup>22</sup>: se il patrimonio etico della società spagnola ha radici cristiane, lo Stato o il Governo, anche se non è confessionista, non può ignorarle. Alla luce di ciò la ritualità religiosa in cerimonie militari può trovare una sua

---

<sup>22</sup> In questo senso Navarro- Valls fa riferimento al “patrimonio storico a cui lo Stato deve la propria esistenza, un patrimonio che non è sottoposto al consenso, poiché precede lo Stato e ne fonda le radici”. Cfr. NAVARRO- VALLS R., “Los Estados frente a la Iglesia”, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, Vol. IX, 1993, pp. 34-35.

giustificazione, ma è più che mai necessario bilanciare le istanze democratiche e laiche e la salvaguardia del sentimento religioso nella sua accezione identitaria e culturale applicando correttamente la distinzione tra ciò che è di Cesare, e ciò che è di Dio.<sup>23</sup>

## **2. LA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE SPAGNOLO SULL'OBBLIGATORietà DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE AD ATTI DI CULTO.**

La partecipazione di autorità civili e militari a cerimonie di carattere religioso ha posto delicati problemi di coordinamento con il diritto individuale di libertà religiosa, tutelato all'art. 16 della costituzione del 1978 e dalla Ley Organica del 1980 sulla libertà religiosa<sup>24</sup>: la questione in particolare è stata affrontata in

---

<sup>23</sup> Non è facile coniugare il diritto di libertà religiosa con la tradizione cattolica nelle forze armate spagnole. Il cattolicesimo è avvertito da secoli come un portato di valori spirituali e morali che orienta lo spirito castrense, tanto che i suoi simboli e i suoi riti sono inseriti negli atti militari più solenni. In Spagna, l'influenza della tradizione cattolica è un fatto innegabile, che non si può ignorare, tanto che per questo, alcuni autori parlano di *confesionalidad sociologica del pueblo espanol*. Cfr. MORAN G. M., "Evolución, analisis y consideraciones juridicas sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas", in *Revista Española de derecho Militar*, n.58/1991, pp. 101-142.

<sup>24</sup> La legge organica sulla libertà religiosa, LOLR, è stata la prima ad essere promulgata nello spirito della Costituzione del 1978 a tutela di tale diritto fondamentale, ed è sintomo dell'importanza che la questione religiosa ha rivestito nel processo di transizione democratica.

In essa viene consacrato il principio di aconfessionalità dello Stato e viene articolato e declinato il diritto fondamentale al libero esercizio del culto, dichiarando la neutralità dello Stato e promuovendo gli accordi bilaterali tra lo Stato e le confessioni religiose provviste di *notorio arraigo*. Tuttavia a seguito dei mutamenti sociologici e politici che hanno fatto nascere nuove esigenze legate alla tutela del pluralismo religioso, l'attuale governo ha annunciato una riforma imminente di questa legge. L'approfondita disamina dei suoi contenuti è oggetto di copiosa e autorevole bibliografia. *Ex multis* si segnalano LLAMAZARES FERNANDEZ D., "LOLR: las contradicciones del sistema", in *Laicidad y Libertades: escritos juridicos*, n. 1/2000, págs. 15-44; CONTRERAS J. M., "La libertad de conciencia y la función promocional del Estado en la Ley Orgánica de Libertad religiosa", *ibidem*, págs. 135-174; M. J. CIAURRIZ, *La libertad*

LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

diverse occasioni dal Tribunale Costituzionale, il quale ha affermato che la libertà religiosa comporta la neutralità dei poteri pubblici, insita nella aconfessionalità dello Stato, e nel mantenimento delle relazioni di cooperazione dei poteri pubblici con le diverse confessioni religiose.

In particolare nella Sentenza n. 101/2004<sup>25</sup> il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un vice ispettore del Corpo Nazionale di Polizia che non aveva ottemperato agli ordini ricevuti dal Comando della *Unidad de Caballeria sevillana*, di accompagnare la *Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús el Rico* durante la processione della Settimana Santa che si tiene nella città di Málaga, ritenendo tale incarico in contrasto con il suo diritto di libertà religiosa.

La sentenza di primo grado, pronunciata dal *Tribunal Superior de Justicia de Andalucía*, aveva rigettato il ricorso argomentando che la partecipazione alla processione era da considerarsi in realtà come un servizio di ordine pubblico, perfettamente coerente con le mansioni del ricorrente, scevro da ogni connotato confessionale che potesse in qualche modo costituire lesione del suo diritto di autodeterminazione in materia religiosa.

Il ricorrente, avverso questa motivazione adduceva che il Corpo nazionale di polizia penitenziaria, è “*Hermano Major*”, ossia appartenente alla confraternita del Padre *Jesus Nazareno El Rico*<sup>26</sup>, e che pertanto la partecipazione della stessa alla

---

*religiosa en el derecho español. La ley organica de libertad religiosa*, Tecnos, Madrid, 1984; IBAN I. C., “Dos regulaciones de la libertad religiosa en España”, in *Persona y Derecho*, 1988, págs. 99 ss.; CORRAL C., “Valoración actual de la Ley Organica de libertad religiosa en si misma y en su aplicación”, in *Estudios Eclesiásticos*, 1991, págs. 219 ss. NAVARRO VALLS R., MANTECON SANCO J., MARTINEZ TORRON J., *La libertad religiosa y su regulación legal. La ley organica de Libertad Religiosa*, Iustel, Madrid, 2009. Sul progetto di riforma cfr. CONTRERAS J. M., “La ley orgánica de libertad religiosa y su reforma”, in *Laicidad y Libertades*, n. 1/2009, págs. 117-156.

<sup>25</sup> Cfr. STC n. 101/2004, in BOE n. 151 del 23 giugno 2004.

<sup>26</sup> La Confraternita di Nostro Padre Gesù Nazareno El Rico dal 1759 è titolare di un privilegio, concesso dal Re Carlo III, che prevede la liberazione, in occasione

processione non poteva considerarsi motivata da ordine pubblico, bensì di un'illecita violazione del principio di laicità dello Stato e del diritto di libertà religiosa dei non appartenenti alla religione cattolica.

Il vice-ispettore chiedeva pertanto al *Tribunal Constitucional* il riconoscimento della violazione della libertà religiosa tutelata all'art. 16.1 della Costituzione spagnola e l'annullamento del vincolo che unisce il Corpo nazionale della Polizia e la citata Hermandad.

Il *Tribunal Constitucional*, sulla stessa linea delle precedenti pronunce giurisprudenziali in materia<sup>27</sup>, ha sottolineato

---

di tale ricorrenza, di uno dei detenuti del carcere di Malaga. Dal 14 giugno 1938 il corpo di polizia nazionale ha accettato la nomina a confratello onorario della Confraternita, e da tale data ad oggi una rappresentanza del corpo di polizia scorta la processione. Nel 1976, Re Juan Carlos I, ha approvato il privilegio della liberazione di un detenuto del carcere di Malaga ogni Mercoledì Santo, in virtù di una grazia speciale.

A tal fine, il Ministero della Giustizia, su espressa richiesta della confraternita, fornisce ogni anno una breve lista di prigionieri che contiene quelli che si sono distinti per la loro buona condotta e per la loro situazione personale, e così il Consiglio dei ministri sceglie quello da graziare. Ulteriori approfondimenti sulla storia della confraternita si possono reperire sul sito [www.cofradiaehrico.com](http://www.cofradiaehrico.com).

<sup>27</sup> Cfr. STC n. 177/1996, pubblicata in BOE n. 303 del 17 dicembre 1996. Questa sentenza ha come oggetto il ricorso di un sergente contro le sanzioni disciplinari irrogategli per essersi rifiutato di partecipare ad una parata in occasione delle celebrazioni in omaggio alla *Virgen de los Desamparados* a Valencia. Il Tribunale Costituzionale, nell'accogliere le motivazioni del ricorrente ha affermato che il diritto alla libertà religiosa, garantito dall'art. 16.1 della Costituzione spagnola, assicura l'esistenza di uno spazio di autodeterminazione soggettiva dinanzi al fenomeno religioso collegato alla propria personalità e dignità individuale ed include altresì una dimensione esterna di *agere licere* che attribuisce ai cittadini la facoltà di comportarsi in coerenza con le proprie convinzioni. La stessa norma costituzionale, nel disporre altresì che nessuna confessione deve assumere carattere statale, stabilisce un principio di neutralità dei poteri pubblici in materia religiosa che si estende anche alle forze armate. Ciò non impedisce a queste ultime la celebrazione di festività religiose o la partecipazione a cerimonie di tal natura; tuttavia il diritto alla libertà religiosa, nella sua dimensione negativa, garantisce a ciascun soggetto la libertà di decidere se partecipare o no a questi atti, per cui nonostante le esigenze di rappresentanza istituzionale proprie delle forze armate i superiori devono attenersi alle sollecitazioni dei singoli di essere rilevati

LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

il riconoscimento costituzionale della libertà religiosa senza altra limitazione, nelle sue manifestazioni, oltre quella necessaria per il mantenimento dell'ordine pubblico protetto dalla legge. Inoltre ha affermato la doppia dimensione di questo diritto il cui godimento, se da un lato comporta la neutralità dei pubblici poteri nei confronti delle confessioni religiose, dall'altro obbliga lo Stato a tener conto dell'esistenza di un diritto a professare liberamente qualunque confessione religiosa, trattandosi di un diritto strettamente connesso all'affermazione della personalità dell'individuo e al rispetto della sua dignità. Per questi motivi è indispensabile garantire la libertà dell'individuo nell'esercizio di una professione religiosa in assenza di qualunque tipo di provvedimento coercitivo dei poteri pubblici.

Entrando nello specifico dell'ordine impartito, la Corte ha ritenuto che non fosse finalizzato al mantenimento dell'ordine pubblico, ma fosse teso a celebrare la solennità di un atto confessionale, e come tale con tutte le implicazioni religiose che comportano il rispetto della libertà morale, vale a dire della pretesa dei singoli all'autodeterminazione, secondo quanto già stabilito dalla Corte nella sentenza n. 177 del 1996, nella quale veniva affermato che *“como derecho subjetivo, la libertad religiosa tiene una doble dimensión, interna y externa. La interna significa que la libertad religiosa debe garantizar un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso. La externa, derivada de lo anterior, faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros”*. Per questi motivi la Corte ha concesso l'*amparo*, riconoscendo dunque la libertà religiosa del ricorrente nella sua accezione negativa, ossia consistente nella libertà di decidere se prendere parte o meno ai riti religiosi, annullando così le risoluzioni del Comando generale della Polizia e del Commissario capo della *Brigada Provincial de Sevilla* e la sentenza del *Tribunal Superior de Justicia de Andalucía*.

---

dal servizio, in quanto espressione legittima e non sanzionabile del suo diritto di libertà religiosa.

Nonostante ciò, la Corte ha respinto la seconda parte del ricorso che chiedeva di pronunciarsi sull'illegittimità dell'appartenenza del Corpo di Polizia alla confraternita poiché il *recurso de amparo* non è il legittimo strumento per definire il legame del Corpo di Polizia con la *Hermandad malagueña*.

Uno dei nodi centrali della questione, sui quali la Corte non ha condotto un'indagine approfondita, riguarda proprio la connessione tra la condizione di membro della Confraternita di un corpo militare e il rispetto della libertà religiosa dei suoi appartenenti nonché del principio di laicità dello Stato così come garantito all'art. 16.3 della Costituzione, secondo il quale «*Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones*»<sup>28</sup>.

Nel prescrivere, all'art. 16, III comma, che «*ninguna confesión tendrá carácter estatal*», in realtà si vuole assicurare che gli individui, nell'esercizio della propria libertà religiosa, siano totalmente immuni da qualsiasi coazione da parte dello Stato, la cui neutralità si tramuta in questo modo nella convivenza pacifica delle diverse identità religiose in una società plurale e democratica. Tuttavia il costituente spagnolo, cosciente del fatto che le credenze, le convinzioni e il sentimento religioso popolare, facendo parte della cultura e dell'identità spagnola, potessero avere qualche riflesso nell'abito pubblico, nel primo inciso del secondo paragrafo dell'art. 16, III comma, aprendosi alle esigenze sociali, afferma il dovere, da parte dei pubblici poteri, di tenere in conto le credenze religiose della società spagnola<sup>29</sup>. E'

---

<sup>28</sup> Per un'indagine sul dibattito costituente relativo all'elaborazione di questo articolo cfr. AA.VV. *Constitución Española. Trabajos parlamentarios* Madrid, Cortes Generales, 1980.

<sup>29</sup> E' evidente che questa prescrizione presupragne che principi, valori e convinzioni di carattere religioso siano parte integrante dell'identità collettiva, dato che per "credenze della società spagnola", si devono intendere certamente valori di natura spirituale e trascendentale. La laicità spagnola pertanto non va intesa nel senso di neutralità indifferente nei confronti del fenomeno religioso.

LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

proprio alla luce di questo inciso che si inscrivono alcune normative statali, come l'osservanza di festività religiose cristiane nel calendario statale e la partecipazione delle autorità civili ad attività religiose.

A questo principio si sono richiamati i giudici del *Tribunal Constitucional*, i quali hanno ribadito, sulla scia di quanto già stabilito nella sentenza n. 177 del 1996, che l'art. 16 della Costituzione non impedisce ai poteri pubblici di celebrare o partecipare alle festività religiose per ragioni di rappresentanza istituzionale, a condizione che, in relazione alla neutralità imposta dall'articolo 16.3 della Costituzione, si rispetti la libertà morale

---

Esso non viene relegato alla sfera individuale, bensì è ritenuto un elemento determinante nello sviluppo della personalità umana e considerato nella sua dimensione sociale e comunitaria. Il terzo comma dell'art. 16 della Costituzione appare tuttavia non sufficientemente chiaro, tanto da aver dato luogo in dottrina a due diverse e opposte interpretazioni. La prima, massimalista, secondo cui le attività dei pubblici poteri devono essere tendenzialmente espressione dei principi religiosi professati dalla società spagnola, e la seconda, minimalista, che ritiene che il "tener conto delle credenze della società" sia una mera espressione del principio di cooperazione tra Stato e confessioni religiose, che si traduce in pratica nel sistema bilaterale delle intese. L'interpretazione massimalista certamente non sembra la più adeguata, in quanto sarebbe del tutto contraddittoria con il principio di laicità dello Stato: la Costituzione spagnola infatti valorizza il fenomeno religioso, ma ciò non significa che possa esprimere giudizi di valore sul portato ideologico espresso da ciascuna religione, né tantomeno che possa farne propria alcuna. Già durante il dibattito costituente si affermò infatti che dal riconoscimento del valore sociale del fattore religioso non dovesse in alcun modo derivare un confessionismo latente. La valorizzazione dello stesso nella Costituzione parte dal riconoscimento della religione come fenomeno socialmente rilevante, e tenerlo in considerazione come elemento di rilevanza sociale non obbliga lo Stato ad attuare una politica subordinata a fattori confessionali, ma implica semplicemente l'accettazione e il rispetto delle credenze religiose, nonché della loro capacità di soddisfare dei bisogni primari dell'uomo. Ciò contribuisce ad appianare la tensione che ha sempre caratterizzato le relazioni Stato-Chiesa, tensione che nasce dalla caratteristica dell'uomo, di essere integrato sia in una comunità civile e politica, sia in una dimensione religiosa, che tende a disciplinare in maniera integrale la condotta dell'uomo e ad orientare le sue azioni secondo i propri precetti. Cfr. PEREZ FOYO J., *Curso de Derecho Constitucional*, Marcial Pons, Madrid, 1999, v. 237; BARRERO ORTEGA A., "La celebración institucional de festividades religiosas. Análisis exclusivamente constitucional", in *Revista de Derecho Político*, n. 66, 2006, pp. 237-272.

(o libertà dei singoli all'autodeterminazione) che integra il principio della libertà religiosa<sup>30</sup>.

I giudici hanno affermato che l'art. 16, III comma della Costituzione spagnola sancisce il principio di neutralità dei poteri pubblici in materia religiosa, vietando qualsiasi tipo di confusione tra funzioni religiose e funzioni statali. La conseguenza immediata della neutralità dei pubblici poteri, insita nella aconfessionalità dello Stato, è il divieto di qualsiasi tipo di confusione tra sfera religiosa e ambito statale.

Tuttavia, nonostante ciò, il Tribunale ha affermato che gli atti a cui i ricorrenti hanno rifiutato di partecipare (il V centenario della *Virgen de los Desamparados* nel caso oggetto della sentenza n. 177/1996, e la processione de la *Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús el Rico*, di Malaga nell'altro) erano atti di carattere religioso: il primo destinato alla celebrazione, per il personale militare, di una festività religiosa, e il secondo un atto di carattere religioso con la partecipazione di forze pubbliche<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Per un commento alla sentenza cfr. LLUSIA M., "Una sentencia bastante ejemplar", in *Página Abierta*, 2007, pág. 181.

<sup>31</sup> La Corte ha richiamato un precedente orientamento del Tribunale centrale Militare, che aveva affrontato, in una sentenza del 12 marzo 1997 la questione della disobbedienza del militare all'ordine di prendere parte ad un atto religioso, affermando che "*es inexcusable el deber de cumplir las ordenes, aún en el caso de que estas no fueran legítimas, salvo el supuesto de evidente ilicitud*", intendendo per illeciti gli atti che contrastano con i principi costituzionali e dunque in questo caso con il diritto di libertà religiosa e con il dovere di neutralità dello Stato. Per un'analisi della vicenda e un commento alla luce dell'ordinamento penale militare cfr. COTINO HUESO L., "La necesidad de una plena constitucioalización del compello nexo de la religión y las Fuerzas Armadas. Algunas cuestiones pendientes", in *Boletín de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones*, n. 15/2001, pp. 70- 123. Sui limiti dell'obbedienza militare cfr. RODRIGUEZ DEVESA J. M., "La obediencia debida en el Derecho penal militar", in *Revista Española de Derecho Militar*, n. 2/1957, pp. 29-79; CASADO BURBANO P., *Iniciación al Derecho Constitucional militar*, Editoriales de Derecho Reunidas, Edersa, Madrid, 1986, p. 47.



LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

La Corte, nel ritenere tali attività non in contrasto con il principio di laicità dello Stato, ha affermato che dall'esesesi dell'art. 16, III comma della Costituzione, non si evince l'impedimento per le Forze Armate di celebrare festività religiose o partecipare a cerimonie di carattere confessionale per ragioni di rappresentanza istituzionale.

Parallelamente però è necessario garantire il diritto di libertà religiosa individuale nella sua accezione negativa, vale a dire nella salvaguardia della libertà del singolo militare di decidere se partecipare a tali atti di natura religiosa o meno, trattandosi di una decisione personalissima<sup>32</sup>.

L'obbligatorietà dell'assistenza a un atto o cerimonia religiosa potrà essere giustificata, da un punto di vista costituzionale, solo nel caso in cui sia motivata dalla finalità di preservare la sicurezza, la salubrità o la tranquillità pubblica, elementi costitutivi dell'ordine pubblico<sup>33</sup>.

Per determinare dunque se si tratta di un'attività necessaria o facoltativa occorrerà di volta in volta valutare le motivazioni avanzate per giustificare l'obbligatorietà dell'assistenza all'atto religioso, considerare se la partecipazione dei corpi militari contribuisce ad aumentare la solennità dell'atto e se lo stesso servizio viene assicurato per manifestazioni caratteristiche di altre confessioni religiose<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> MARTINEZ DE PISON J., "La libertad de conciencia en la constitución española", in Internet all'indirizzo [www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero2/martinez.pdf](http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero2/martinez.pdf)

<sup>33</sup> Come previsto dall'art. 3, I comma, della Ley Organica de libertad religiosa n. 7/1980, il quale prevede che: "El ejercicio de los derechos dimanantes de la Libertad Religiosa y de Culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública. elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática".

<sup>34</sup> NAVARRO VALLS R., "Justicia constitucional y factor religioso" in *La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional*, Comares, Granada, 1998, pág. 31, afferma che "il richiamo alla libertà religiosa negativa non può determinare una lesione della libertà religiosa positiva".

Del resto la Legge n. 85/1978<sup>35</sup> sull'ordinamento delle Forze Armate prevede all'art.17 che "nello spirito di servire la dignità dell'uomo nel rispetto dei suoi diritti inviolabili", tutti i militari hanno il diritto alla libertà di coscienza, di pensiero e di religione, che include la manifestazione individuale o collettiva, tanto in ambito pubblico quanto in ambito privato, senza altre limitazioni che quelle legalmente imposte per ragioni di disciplina o di sicurezza". L'art. 185 del medesimo testo, prevede inoltre che "nelle Forze Armate nessuno dei suoi membri sarà oggetto di discriminazione per ragioni di sesso, religione, opinioni o qualunque condizione personale o sociale"<sup>36</sup>.

Queste previsioni sono state recepite anche dalle diverse Forze Armate nei rispettivi ordinamenti: così il Real Decreto n. 2945/1983 del 9 novembre<sup>37</sup>, di approvazione della Real Ordenanza del *Ejército de Tierra*, il quale all'art. 234 dispone che "*Los mandos del Ejército respetarán y protegerán el derecho a la libertad religiosa de sus subordinados, en los términos previstos por la Constitución y por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Cuando coexistan fieles de distintas iglesias, confesiones o comunidades religiosas cuidarán de la armonía en sus relaciones*", e all'art. 235 che "*Facilitarán el cumplimiento de los deberes religiosos, proporcionando, sin perturbar el régimen de vida de las Unidades, Centros u Organismos, el tiempo necesario para la asistencia a los actos de culto y*

---

<sup>35</sup> In BOE n. 11 del 12 gennaio 1979, pp. 753- 764.

<sup>36</sup> Tale principio è stato anche ribadito in una raccomandazione del Difensore del Popolo sulla libertà religiosa nelle Forze Armate del 1999, in cui si riconosce la necessità che "*ningun militar se vea compelido, por mor del deber de obediencia y del acto de servicio, a llevar a cabo conducta de claro contenido religioso, que sean contrarias a su propia conciencia*". Il testo del provvedimento è consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.defensordelpueblo.es/informes/informe99/recomen.htm>.

Sui provvedimenti del Difensore del Popolo in materia di libertà religiosa cfr. LARENA BELDARRAIN J., *La libertad religiosa y su protección en el derecho español*, Ed. Dykinson, Madrid, 2002 pp. 152-155

<sup>37</sup> In BOE n. 285 del 29 novembre 1983, pp. 32276-32292.

*procurarán proporcionar, en el propio ámbito militar, lugares y medios adecuados para el desarrollo de las actividades religiosas*". In termini simili si esprimono l'art. 290 del Real Decreto n. 494/1984 del 22 febbraio 1984<sup>38</sup>, sull'ordinamento dell' *Ejército de Aire*, e l'art. 433 del Real Decreto n. 3024/1984 del 23 maggio 1984<sup>39</sup>, sulla Marina Militare.

### **3. LA COMMISTIONE DI ELEMENTI CIVILI E RELIGIOSI NELLA RITUALITÀ MILITARE E LA COMPATIBILITÀ CON IL PRINCIPIO DI LAICITÀ DELLO STATO.**

Lo Stato che collabora con le confessioni religiose e che si obbliga a tenere in debita considerazione le esigenze religiose dei suoi cittadini è uno Stato che si impegna ad essere neutrale e, contemporaneamente, al servizio di una società che non è neutra né deve essere resa tale (nella misura in cui si intenda rispettarne il pluralismo).

In base all'articolo 16 della Costituzione spagnola, lo Stato si comporta dunque laicamente quando considera la religione come un fattore sociale, adottando un atteggiamento di carattere positivo: il principio di cooperazione tra Stato e confessioni religiose esprime la sua dimensione positiva quando viene messo in relazione con il principio sancito all'articolo 9, II comma, della Costituzione, il quale prevede che è compito dei poteri pubblici promuovere le condizioni in base alle quali la libertà e l'uguaglianza dell'individuo e dei gruppi dei quali egli fa parte siano reali ed effettive.

In tal modo, la Costituzione spagnola riconosce che la religione ha rilevanza non solo nel circoscritto ambito della

---

<sup>38</sup> In BOE n. 61 del 12 marzo 1984, pp. 6869- 6886.

<sup>39</sup> In BOE n. 129 del 30 maggio 1984, pp. 12106-12110.

coscienza individuale, ma anche come fatto sociale, collettivo e plurale<sup>40</sup>.

Una volta impostato il problema in questi termini, diviene necessario stabilire i contorni e la portata effettiva della cooperazione, il che significa analizzare in particolar modo la necessità di rendere compatibile la cooperazione tra i poteri pubblici ed una confessione religiosa con la libertà di coscienza dei funzionari, nonché le modalità con cui realizzare la adeguata proporzionalità nella cooperazione con tutte le religioni<sup>41</sup>.

Il Tribunale Costituzionale, come abbiamo visto, ha affermato che “l’articolo 16.3 non impedisce alle forze armate di celebrare le festività o di partecipare a cerimonie religiose”, ciò che conta è che sia sempre rispettato il principio di “volontaria partecipazione”.

Dopo diversi anni, lo stesso Tribunale ha ricordato che l’art. 16.3 CE, “formulando una dichiarazione di neutralità (...) considera la componente religiosa rilevante all’interno della società spagnola e ordina ai poteri pubblici di mantenere delle congrue relazioni di collaborazione con la Chiesa Cattolica e con le altre religioni”<sup>42</sup>. Il riferimento alla neutralità è particolarmente importante, poiché nel contesto della cooperazione, il neutrale non può essere identificato con il neutro: la libertà di religione va dunque intesa in modo che il suo contenuto non venga sacrificato nel nome dell’uguaglianza.

---

<sup>40</sup> Cfr. LLAMAZARES FERNANDEZ D., *Derecho de la libertad de conciencia. I. Libertad de conciencia y laicidad*, Civitas, Madrid, 2007, 3ª edizione, p. 352.

<sup>41</sup> Sulle possibili interpretazioni dell’art. 16 della Costituzione e della protezione da esso accordata alla libertà di coscienza ed all’applicazione del principio di laicità si rimanda alle acute osservazioni di CASTRO JOVER A., “Libertad de conciencia y laicidad positiva en la Constitución Española de 1978 y legislación de desarrollo”, in *Constitución y Democracia. 25 años de Constitución Democrática en España*, Vol. I, Ed. Miguel A. García Herrera, Bilbao, 2005, pp. 278-288.

<sup>42</sup> Cfr. STC n. 101/2004, in BOE, n. 151, 23 giugno 2004.

LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

Dato che la libertà di religione è un diritto che attiene alla persona, il principio di laicità deve essere interpretato in modo da tener conto delle ripercussioni sociali dell'appartenenza religiosa: per questo motivo, occorre fare attenzione a non sconfinare nell'atteggiamento laicista, che invece finisce per anteporre ossessivamente il diritto all'eguaglianza al diritto alla libertà, sino al punto di rendere quest'ultima pubblicamente irrilevante<sup>43</sup>.

Non c'è nulla di meno pluralistico che una pluralità organizzata in modo da garantire la assoluta omogeneità culturale, perciò non ha molto senso perseguire un'uguaglianza religiosa capace di parificare gli effetti prodotti dall'intervento dei poteri pubblici sulle diverse confessioni.

Difendere la cooperazione ed il pluralismo significa prendere in seria considerazione le credenze religiose professate dai cittadini, anche se queste ultime, essendo un frutto della libera volontà dei credenti, saranno prevedibilmente diseguali.

Il passaggio dalla confessionalità cattolica del regime franchista al sistema di cooperazione sembra aver trasformato, attraverso una concezione positiva della laicità, la costituzione del 1978 in uno strumento efficace per la garanzia e la promozione della libertà religiosa.

Sorge tuttavia legittima qualche perplessità in ordine alla partecipazione attiva di autorità militari a processioni religiose, poiché ciò comporta certamente una commistione di ambiti, in contrasto con la neutralità proclamata nell' articolo 16, III comma, della Costituzione, e implica il coinvolgimento dello

---

<sup>43</sup> La teoria laicista finisce per esigere un comportamento più "neutralizzante" che neutrale: la differenza tra essere neutrali o neutri deriva della differenza che esiste tra la "neutralità di propositi" (in base alla quale lo Stato deve astenersi da qualsiasi attività che favorisca o promuova qualsiasi dottrina particolare a scapito di altre), e la "neutralità di effetti o di influenze", poiché è impossibile che l'intervento statale non abbia delle conseguenze sul modo in cui le religioni si espandono e fanno proseliti. Cfr. COTINO HUESO L., "La necesidad de una plena constitucioalizacion del compelloj nexo de la religion y las Fuerzas Armadas. Algunas cuestiones pendientes", in *Boletín de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones*, n. 15/2001, pp. 70- 123.

Stato in un ambito che è completamente estraneo alla sua funzione<sup>44</sup>.

La celebrazione di atti di culto da parte delle forze armate non può trovare giustificazione né nel principio di cooperazione con le confessioni religiose, né nell'obbligo previsto all'art. 16, III comma, della Costituzione, di tener conto del fattore religioso, poiché quando lo Stato celebra istituzionalmente un atto di culto non sta garantendo la libertà dei suoi cittadini, ma sta confondendo funzione pubblica e funzione religiosa. Un conto è organizzare e prestare assistenza religiosa agli individui e alle comunità che lo richiedono, altro è la partecipazione istituzionale ad atti di natura confessionale, fenomeno che appare discutibile in uno Stato laico.

Se nei casi di onori resi durante le esequie religiose (rispettando la tradizione religiosa del defunto) o di assistenza all'inaugurazione di luoghi di culto la presenza dei poteri pubblici si deve al carattere istituzionale delle cerimonie, (poiché è chiaro che la partecipazione è motivata non da esigenze religiose, ma dall'istituzionalità delle circostanze e dal loro rilievo sociale), nel caso di funzioni religiose occorre interrogarsi più a fondo.

Poiché la laicità dello Stato impone una distinzione tra ambito pubblico ed ambito religioso, è chiaro che un atto pubblico destinato alla celebrazione di un evento religioso presuppone l'espressione esterna di una tendenza religiosa incompatibile con l'essenza dello Stato laico. Gli atti di fede non sono di competenza dello Stato, e il tenere in considerazione il fattore religioso, come previsto dall'art. 16, III comma, della Costituzione, deve essere compatibile con il principio di libertà religiosa, (art. 16, I comma), la cui garanzia è il principio di laicità dello Stato, il quale ha conseguenze importanti con

---

<sup>44</sup> OLLERO A., *¿España, un Estado laico? La libertad religiosa en perspectiva constituxional*, Madrid, Civitas, 2005.

LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

riferimento alla presenza di simboli religiosi in atti o cerimonie organizzati dai poteri pubblici<sup>45</sup>.

La laicità dello Stato è funzionale alla convivenza pacifica tra le diverse confessioni religiose esistenti in una società plurale e democratica, il che implica che una manifestazione organizzata dai poteri o dalle istituzioni dello Stato deve evitare la presenza di simboli religiosi che possano mettere in pericolo la convivenza pacifica.

D'altro canto, il principio di laicità non viene violato per il semplice fatto che istituzioni militari partecipino ad eventi di matrice religiosa, quando si tratta di celebrazioni che hanno un importante valore storico-culturale, come nel caso dei festeggiamenti in onore della *Virgen de los Desamparados*, che dal 1810 riveste il titolo di *Generalísima de los Ejércitos*<sup>46</sup>.

Alla luce di queste considerazioni si comprende come sia importante individuare correttamente l'applicazione del principio di laicità in una prospettiva inclusiva, abolendo ogni retaggio di confessionismo e di inopportuna commistione tra sacro e secolare, tenendo tuttavia presente che certe manifestazioni religiose trascendono il valore esclusivamente confessionale per assurgere al rango di ritualità che hanno un valore storico e

---

<sup>45</sup> ALCANTARILLA HIDALGO F. J., "La celebración de actos religiosos en ceremonias solemnes militares: libertad religiosa y aconfesionalidad estatal", in *Revista Española de derecho militar*, n. 79/1997, pp. 13-31.

<sup>46</sup> Durante la guerra di indipendenza, il 6 marzo del 1810, il General Caro, massima autorità di Valencia, chiese all'Arcivescovo il permesso affinché la *Virgen de los Desamparados* fosse nominata "*Generalísima de nuestros Ejércitos*", come segno di gratitudine per la vittoria contro le truppe napoleoniche. Il General Caro, così, consegnò alla Vergine nella cattedrale di Valencia il grado di Generale e dispose che, durante la processione nel giorno della festa, fossero resi onori militari di ordinanza e "*se disparara la artillería del Baluarte*". Questi ordini furono reiterati dalla *Capitanía General* di Valencia il 18 marzo del 1854 e dal *Jefe de Estado español* nel 1947. Cfr. BUENO TARREGA B., *Historia de la Virgen de los desamparados de Valencia*, Grupo Itaca, Valencia, 2006.

culturale, che per secoli ha contribuito a costruire l'identità della nazione e a forgiare il suo tessuto connettivo<sup>47</sup>.

#### **4. IL NUOVO REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI E L'ABOLIZIONE DEGLI ONORI AL SANTISSIMO SACRAMENTO.**

Negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'incremento dei processi migratori, si è assistito a notevoli cambiamenti nella compagine sociale<sup>48</sup>, che hanno determinato di conseguenza l'esigenza di una riflessione sul rapporto tra pubblici poteri e confessioni religiose, nonché sull'adeguatezza della legislazione esistente, nella quale non di rado sono presenti norme che risentono di una visione latentemente confessionista dello Stato e

---

<sup>47</sup> Questo principio è stato affermato anche in una recente sentenza pronunciata nel luglio 2010 dal Tribunale di Madrid, il quale ha rigettato il ricorso di un membro della Guardia Civile di Almodóvar che sosteneva che la presenza in caserma di una statua della Virgen del Pilar, patrona del Corpo, manifestasse una inammissibile forma di confessionismo lesiva della sua libertà di culto. Il Tribunale adito ha invece affermato che la presenza del simulacro "*responde a una tradición histórica, sin que se vulnere el principio de aconfesionalidad del Estado puesto que no se encuentra en un lugar de uso obligatorio y común, siendo un pasillo que comunica el hall de entrada con el resto de las dependencias*". Cfr. MUNARRIZ A., "La Justicia bendice que la virgen siga en los cuarteles", in Público.es, <http://www.publico.es/espana/330180/>, del 30/07/2010.

<sup>48</sup> Dati significativi sulla presenza di comunità religiose eterogenee si possono rilevare dalle iscrizioni al Registro delle Entità religiose del Ministero della Giustizia: al primo settembre del 2009 risultavano iscritte 12.213 entità cattoliche, 2.346 evangeliche, 21 ebrei, 46 buddiste, 550 corrispondenti ad altre confessioni religiose, e 697 musulmane. Negli ultimi cinque anni si è assistito ad una crescita delle iscrizioni da parte di enti apágsartenenti a confessioni diverse dalla cattolica, soprattutto da parte dei musulmani, per i quali le iscrizioni sono quasi triplicate passando dalle 262 del 2005 alle 697 del 2009. Questo fenomeno, oltre che della crescita della popolazione musulmana, è frutto della necessità delle comunità di integrarsi nella compagine sociale spagnola. Per un'indagine sulla composizione religiosa del popolo spagnolo si veda lo studio del *Centro de investigaciones Sociológicas* (CIS) del febbraio 2008, a cura di PEREZ AGOTE A., SANTIAGO J., *Religión y política en la sociedad actual*, Ed. Ministerio de Justicia, Madrid, 2009.



LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

di un'assimilazione di valori, riti e simboli del cattolicesimo della società spagnola<sup>49</sup>.

Si è lentamente determinato il passaggio verso una compagine sociale plurale, che oggi in Spagna è la risultante di identità locali a cui si sovrappongono gli effetti del processo di globalizzazione e le dinamiche legate ai flussi di immigrazione e al contatto con culture, ideologie e religioni eterogenee<sup>50</sup>.

E' emersa dunque la necessità di valorizzare i simboli che facilitano la coesione sociale ed eliminare quelli che invece generano tensione e discriminazione. Soprattutto con riferimento alla presenza di autorità militari e civili nelle cerimonie, l'attuale governo ritiene necessaria una gestione della presenza pubblica che incentivi la coesione sociale, attraverso la revisione delle norme che disciplinano gli atti a cui partecipare, le autorità da invitare nelle cerimonie pubbliche, ecc.<sup>51</sup>

Con regio decreto 684/2010 del 20 maggio 2010<sup>52</sup> è stato approvato in Spagna il nuovo Regolamento sugli onori militari, contenente il complesso di norme che i rappresentanti delle Forze Armate devono osservare in segno di rispetto e omaggio alla

---

<sup>49</sup> Per simboli religiosi non sono da intendere solo quelli materialmente esposti, negli spazi pubblici o sulla propria persona, ma anche i protocolli che le autorità e le amministrazioni adottano per regolare la loro presenza pubblica a cerimonie religiose, che certamente costituiscono manifestazione evidente. CANAMARES ARRIBAS S., *Libertad religiosa, simbología y laicidad del Estado*, Aranzadi, Cizur Menor, 2005, p. 17.

<sup>50</sup> LUCAS J., *Globalización e identidades*, Editorial Icaria, Barcellona, 2003.

<sup>51</sup> Sull'influenza dell'elemento religioso nella politica e nella società spagnola, nonché sulle prospettive *de jure condendo* relative alle azioni dei pubblici poteri nella disciplina del fenomeno religioso in una prospettiva inclusiva e democratica cfr. LOPEZ RODRIGO J. M., "La gestión de la diversidad religiosa desde la perspectiva pública", in *Laicidad y Libertades*, n. 1/2009, págs. 297-337, nonché CASTRO JOVER A., "La libertad de conciencia en el empleo público", in *Laicidad y Libertades*, n. 1/2006, págs. 47, ss. L'Autrice in particolare si sofferma sulle problematiche cui può dar luogo il conflitto tra il diritto di libertà di coscienza dei pubblici dipendenti e la necessità di compiere atti a connotazione religiosa.

<sup>52</sup> Pubblicato in BOE, n. 125 del 22 maggio 2010, pp. 44835- 44850. E' consultabile altresì online sul sito [www.olir.it](http://www.olir.it).

bandiera di Spagna, al Re ed a determinate autorità civili e militari.

Questo nuovo regolamento abroga espressamente all'art. 1 la previgente normativa, costituita dal Real Decreto n. 834/1984 dell'11 aprile 1984<sup>53</sup>, e all'art. 2, tutte le disposizioni di rango uguale o inferiore con esso contrastanti.

Tra le novità di maggior rilievo vi è l'abolizione degli onori militari al Santissimo Sacramento e in occasione di cerimonie religiose.

Il previgente Real Decreto del 1984, infatti, al comma 2 dell'art. 1, nelle disposizioni generali prevedeva che "*Al Santísimo Sacramento se tributarán los honores especiales previstos en este Reglamento*", onori speciali specificati successivamente nel Titolo VIII, agli artt. 58 e 59, e cioè consistenti nella presentazione delle armi e nell'esecuzione della prima parte dell'inno nazionale<sup>54</sup>. Era previsto inoltre che le forze armate partecipanti alla Santa Messa dovessero adottare la posizione di riposo dall'inizio fino al momento del *Santus*, per poi mettersi "sull'attenti" fino alla Consacrazione<sup>55</sup>.

Il Capitolo II del Titolo VIII era invece dedicato alla partecipazione alle celebrazioni di carattere religioso, prevedendo, all'art. 60, che potessero essere designati picchetti d'onore o cortei in occasione di celebrazioni di carattere religioso

---

<sup>53</sup> Pubblicato in BOE n. 107 del 4 maggio 1984, pp. 12065-12072.

<sup>54</sup> L'inno nazionale spagnolo è oggetto del Real Decreto n. 1560/1997, in BOE n. 244, dell'11 ottobre 1997, il quale all'art. 3, nel disciplinare le circostanze in cui esso dovrà essere eseguito, rimanda al Regolamento sugli Onori Militari.

<sup>55</sup> "Toda fuerza formada que asista a la Santa Misa adoptará la posición de descanso desde su iniciación hasta el Sanctus, de firmes desde este momento hasta la Consagración. Terminada ésta se pasará a la de presenten, mientras se interpreta el Himno Nacional (primera parte completa), reintegrándose a la de firmes hasta la comunión del sacerdote, para posteriormente adoptar la de descanso hasta el final de la Misa. No obstante, la fuerza no armada podrá adoptar la posición de descanso a discreción y, si las instalaciones lo permiten, la ocupación de asiento".

LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

che prevedessero tradizionalmente la partecipazione di autorità militari.

Si trattava certamente di disposizioni anacronistiche, retaggio di un'alleanza era previsto che in presenza del Santissimo Sacramento fossero sempre resi gli onori previsti all'art. 58, e dinanzi ad immagini sacre fosse adottata la posizione ferma<sup>56</sup>. trono-altare che parificava nel trattamento onorifico i simboli religiosi alle alte autorità militari, quasi a voler sottolineare un'osmosi tra i valori ispiratori dell'ordinamento delle forze armate e il portato ideologico della confessione cattolica.

La quarta disposizione addizionale di questo nuovo regolamento afferma invece che, in occasione di scorte o picchetti d'onore per assistere a celebrazioni di carattere religioso che tradizionalmente prevedono la partecipazione di forze armate, debba essere rispettato il diritto di libertà religiosa dei militari, e di conseguenza la partecipazione o l'assistenza a tali cerimonie avrà carattere volontario. Il testo, inoltre, regola in una disposizione addizionale gli aspetti collegati con il tributo di onori in determinate cerimonie di carattere civile, come l'omaggio alla bandiera, o il riconoscimento di eroi patriottici, con l'intento di *“poner de manifiesto la identificación de las Fuerzas Armadas con la sociedad española, de la que forman parte y a la que sirven”*, come è indicato nel preambolo del Real Decreto.

L'attualizzazione delle norme in materia di forze armate, dettata dall'esigenza di adeguamento alle mutate istanze sociali, si è tradotta anche nel rinnovamento delle Reali Ordinanze, approvate nel febbraio 2009, che stabiliscono le regole di

---

<sup>56</sup> “Art. 60. Con motivo de celebracione de carácter religioso con tradicional participación castrense, las autoridades militares podrán designar piquetes o escoltas adecuados al acto. Ante la presencia del Santísimo Sacramento, la fuerza designada rendirá los honores previstos en el artículo 58 y ante la presencia de imágenes sagradas adoptará la posición de firmes”.

comportamento dei militari adattandole all'evoluzione della società e delle relazioni internazionali<sup>57</sup>.

Sulla stessa linea si è proceduto infatti alla semplificazione degli onori militari: nel preambolo del nuovo testo del Regolamento sugli Onori viene ricordato che le forze Armate «*rinden tradicionalmente honores militares, en representación de la Nación y en nombre de los poderes del Estado, como homenaje y manifestación de respeto a la Bandera de España, al Rey y a determinadas personalidades, autoridades y mandos militares*».

Tra le altre novità sono stati introdotti gli onori per la Principessa della Asturie e per i Presidenti delle comunità Autonome di Ceuta e Melilla, che non figuravano nel regolamento previgente.

Una modifica importante riguarda la previsione di onori funebri in caso di morte di militari per cause di servizio. Viene specificato che la tipologia di onori sarà la medesima indipendentemente dal grado militare del caduto, e mediante una disposizione addizionale vengono introdotte norme in materia di cerimonie religiose che abbiano luogo con la partecipazione di militari.

Si stabilisce che in occasione di onori funebri, si potrà includere la partecipazione ad un atto di culto cattolico o di un'altra confessione religiosa, a seconda della volontà espressa dal defunto o dalla sua famiglia; trattandosi di atti in cui si interviene in rappresentanza delle Forze Armate, l'assistenza agli

---

<sup>57</sup> Il Real Decreto 96/2009, di approvazione delle *Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas*, in BOE n. 33 del 7 febbraio 2009, pp. 13008-13028, costituisce un nuovo codice deontologico, che stabilisce diritti e doveri dei militari, le loro funzioni e le progressioni gerarchiche, andando a modificare la precedente legge n. 85/1978 e abrogandone alcuni articoli. Per un'analisi delle modifiche apportate cfr. ANGELES MOYA M., "Las Fuerzas Armadas ya cuentan con un nuevo código deontológico", in *Tierra. El Ejército informa*, n. 169 del 25 febbraio 2009, pp. 8-10, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.ejercito.mde.es/publicaciones/bitierra/2009/BoletinTierra169.pdf>

LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

stessi avrà il carattere di atto di servizio, e pertanto non derogabile.

## 5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Come si è potuto osservare, l' intersezione tra religione cattolica e forze armate presenta problemi di natura costituzionale abbastanza complessi da risolvere: da un lato c'è il valore della storia e della tradizione, caratterizzata da una presenza rilevante del fattore religioso nel processo identitario della nazione, dall'altro lato gravano le esigenze di uno Stato laico moderno, il cui obiettivo è attuare delle politiche inclusive e non discriminatorie ed eliminare ogni retaggio di confessionismo.

Non c'è dubbio che lo Stato, in conformità a quanto previsto all'art. 16 della Costituzione debba tenere in conto le esigenze religiose: le festività e i riti religiosi costituiscono parte integrante del bagaglio valoriale e identitario della nazione<sup>58</sup>, tanto che una Convenzione Unesco li ha riconosciuti come patrimonio immateriale, e pertanto oggetto di adeguata tutela e valorizzate attraverso apposite norme<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Le festività e i riti religiosi, infatti, oltre al valore strettamente confessionale, rivestono un ruolo di rilievo sociale e istituzionale nel processo di costruzione dell'identità: si pensi per esempio al Natale, alla Pasqua e ai riti della Settimana Santa, molto sentiti in Spagna, che hanno assunto ormai un significato ulteriore rispetto a quello puramente religioso, legato a costumi e tradizioni talmente radicati nel tessuto culturale, che il loro riconoscimento pubblico difficilmente potrebbe essere messo in discussione.

<sup>59</sup> La convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, del 17 ottobre 2003, afferma all' art. 2. Il comma, che il patrimonio culturale immateriale è costituito da "usi sociali, rituali ed atti festivi". Tale convenzione è stata ratificata dall'ordinamento spagnolo il 25 gennaio del 2007 (in BOE n. 31 del 5 febbraio 2007, pp. 5242-5248). Cfr. RIOJA LOPEZ C., "Patrimonio immaterial: valor material", in *Siglo que viene: Revista de cultura*, n. 51/2003, pp. 42-48. Per una disamina su alcune norme specifiche emanate dalle comunità autonome in attuazione della convenzione a tutela del patrimonio festivo immateriale cfr. BONET NAVARRO J., "La regulación del factor religioso en la Comunitat Valenciana", in GARCIA GARCIA R., *La libertad religiosa en las*

Anche nelle società più secolarizzate il fattore religioso cristiano è ancora nettamente maggioritario e rimane «il fatto sociale di natura volontaria più diffuso», che contribuisce a trasmettere «un accordo implicito sui valori comuni»<sup>60</sup>. Ogni convinzione religiosa ha una dimensione sociale e, qualunque cosa si pensi della legittimità di una espressione pubblica del fatto religioso e della sua presenza nello spazio sociale, è un fatto storico che non può essere contestato da nessuno che la religione abbia avuto, da molti secoli, in Europa, una dimensione collettiva<sup>61</sup>. Fra il livello delle relazioni politiche e giuridiche e quello delle convinzioni, dei sentimenti, della condotta di centinaia di migliaia di cittadini europei, che sono allo stesso tempo cittadini di un Paese e fedeli di una Chiesa, esiste un livello intermedio: quello della religiosità della società civile, dei suoi riferimenti espliciti alla religione, della regolazione da parte di questa delle attività collettive e della vita della collettività nazionale.

Contrariamente ad una rappresentazione riduzionista, la relazione fra religione e società è triangolare: a fianco dello Stato e della religione, vi è la società che oggi definiamo civile.

Se tutte le categorie di fatti sociali hanno una durata specifica, i fatti religiosi sono, probabilmente, quelli che si inscrivono nella durata più lunga: essi partecipano alla longevità che è tipica dei fenomeni culturali. Per questa particolarità delle relazioni fra religione e società, il processo di secolarizzazione non implica necessariamente «una indifferenziazione e neutralizzazione dei contenuti di fede di stampo confessionale»

---

*Comunidades Autónomas, veinticinco años de su regulación jurídica*, Librería jurídica editorial Bosch, Barcellona, 2008, pp. 349-352.

<sup>60</sup> Cfr. MANTECON J., “El dialogo religioso en un mundo globalizado”, in <http://www.agenciasic.es/>, febbraio 2010.

<sup>61</sup> ALLODI L., *Quello che non è di Cesare. Comunità, società e Stato*, Ed. Franco Angeli, Milano.

LA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NEL CERIMONIALE  
MILITARE SPAGNOLO. RIFLESSIONI A MARGINE DEL RECENTE  
REGOLAMENTO SUGLI ONORI MILITARI.

ma soltanto il venir meno della omogeneità religioso-culturale delle società moderne<sup>62</sup>.

Un sistema tendenzialmente non laicista, vale a dire un sistema che mostra un atteggiamento favorevole nei confronti della religione ma che allo stesso tempo si fonda sulla separazione fra Stato e religione, possiede maggiori capacità di elaborare la pluralizzazione della vita religiosa.

E infatti, in un sistema in cui interagiscono fattori culturali e antropologici diversi e fenomeni ampi come quello della globalizzazione<sup>63</sup> è necessario adottare delle politiche inclusive nella gestione del processo identitario, per sviluppare un senso di appartenenza che tenga conto della realtà mutata e delle diverse identità culturali che vi interagiscono, con lo scopo di mantenere la coesione sociale, fondamentale in un sistema democratico<sup>64</sup>.

Solo alla luce di questo obiettivo e nell'ottica di realizzare compiutamente il principio di sana laicità possono trovare una giustificazione le norme volte ad abolire retaggi confessionisti come quello degli onori militari, senza negare il valore che la religione assume nel processo identitario della collettività e lasciando tuttavia libera la possibilità di partecipare a manifestazioni religiose e di estrinsecare il proprio sentimento religioso su base volontaria.

---

<sup>62</sup> Cfr. DONATI P., "Universalità, particolarità, neutralità del fenomeno religioso: è possibile una sfera pubblica religiosamente qualificata?", in DE VITA R., BERTI F. (a cura di), *La religione nella società dell'incertezza*, Ed. Franco Angeli, Milano, pp. 61-106.

<sup>63</sup> Sull'evoluzione in senso multiculturale della società spagnola cfr. RODRIGUEZ GARCIA J. A., "Laicità, interculturalità e meticcio costituzionale democratico in Spagna", in Rivista telematica *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, luglio 2009.

<sup>64</sup> Sul processo di costruzione dell'identità spagnola cfr. BARTOLOME M., (a cura di), *Identidad y ciudadanía*, Narcea, Madrid, 2002; GUTMANN A., *La identidad en democracia*, Katz, Madrid, 2008.

